



Comune di Preci
Provincia di Perugia

Ordinanza Sindacale n. 17 del 20 aprile 2020

OGGETTO: *misure urgenti contro la diffusione della epidemia da COVID-19: lavoro agile, individuazione delle attività indifferibili e dei procedimenti urgenti, altre misure organizzative.*

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, con cui sono state disposte nuove misure di contrasto alla diffusione della epidemia;

Visto il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, con cui sono state dettate nuove disposizioni, anche con riferimento al lavoro nelle PA;

Visto il Decreto Legge n. 11 dello 8 marzo 2020, “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”, con cui sono state disposte ulteriori misure di contrasto alla diffusione della epidemia;

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, “*Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il DPCM 8 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

Visto il DPCM 22 marzo 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, “*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 6 del 2020*”, con cui sono state indicate nuove misure per il contrasto alla emergenza sanitaria, ivi comprese disposizioni per l'organizzazione del lavoro pubblico;

Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020, “*Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”, con cui sono state indicate misure per l'organizzazione del lavoro pubblico;

Vista la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 4 marzo 2020, “*Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa*”, con cui sono state illustrate alcune delle disposizioni dettate dal legislatore e dal Governo per l'organizzazione del lavoro pubblico durante l'epidemia da COVID-19;

Vista la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2 del 1° aprile 2020, “*Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Circolare esplicativa*”;

Visto il d.lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli articoli 50 e 54, per cui spetta al Sindaco la competenza all'adozione delle ordinanze, ivi comprese quelle contingibili ed urgenti, oltre che nella veste di organo di vertice del comune, anche in quelle di rappresentante della comunità locale e di ufficiale di Governo;

Considerato che – ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali - sono da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed integrati dall'art.1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n.83, i seguenti servizi: a) stato civile e servizio elettorale; b) igiene, sanità ed attività assistenziali; c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; f) trasporti; g) servizi concernenti l'istruzione pubblica; h) servizi del personale; i) servizi culturali;

Assunto che, sulla base delle previsioni legislative ed in particolare del d.l. n. 18/2020, articolo 87, la modalità del lavoro agile o *smart-working* nella attuale fase di emergenza è “*la modalità ordinaria di svolgimento delle prestazioni lavorative nelle pubbliche amministrazioni*”;

Ritenuto che, a seguito della emergenza epidemiologica da COVID-19, occorre adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei cittadini, ivi compresi i dipendenti, anche riducendo drasticamente gli spostamenti, e che nel contempo occorre garantire ai cittadini la erogazione dei servizi essenziali e lo svolgimento delle attività indifferibili, ivi comprese quelle necessarie a garantire il funzionamento dell'ente e considerando che allo stato attuale la durata delle limitazioni è incerta;

Ritenuto che occorre garantire il massimo supporto alle attività delle strutture sanitarie e della protezione civile;

Ritenuto necessario procedere alla sanificazione delle sedi del comune e degli edifici scolastici;

Considerato che per i dipendenti la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nella forma del lavoro agile è la modalità ordinaria nella attuale fase di emergenza sanitaria e che la stessa modalità non viene applicata nei casi in cui risulta incompatibile con lo svolgimento delle attività e che, per i dipendenti che non sono utilizzati per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali e per garantire il massimo di cooperazione e supporto per il contrasto della emergenza COVID-19 e che non sono utilizzati con le modalità del lavoro agile, l'ente ha disposto forme di intervento per diminuire la presenza;

Assunto che sulla base dell'articolo 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 sono sospesi fino al 15 aprile ed a partire dal 23 febbraio tutti i termini dei procedimenti amministrativi, siano essi ad iniziativa di parte o avviati d'ufficio, ed inoltre che sono sospesi i termini per la maturazione del c.d. silenzio assenso. Ed inoltre che le PA devono comunque garantire la più rapida conclusione dei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento a quelli considerati urgenti, anche tenendo conto delle istanze motivate dei soggetti interessati; e infine che le PA devono garantire il rispetto dei termini di erogazione degli stipendi e di effettuazione dei pagamenti;

Considerato che occorre dettare dei criteri per la individuazione dei procedimenti urgenti e lasciare alla autonomia operativa dei singoli responsabili d'area la loro concreta individuazione;

Valutato che nella attuale fase di emergenza da COVID-19 assumono particolare rilievo tutte le iniziative dirette a sostenere il sistema economico ed a tutelare i cittadini che versano in condizione di indigenza;

Ritenuto necessario, in considerazione del rilievo di queste misure, che esse siano rese operative nel piano delle performance e nel piano dettagliato degli obiettivi;

Sentiti i responsabili d'area, titolari di posizione organizzativa, circa l'individuazione delle attività indifferibili da rendere necessariamente in presenza;

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale, per la coerenza con il dettato normativo;

ORDINA

1. dare atto che, in conformità al dettato normativo, in particolare il D.L. n. 18/2020, articolo 87, la modalità del lavoro agile o *smart-working*, nella attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, costituisce "*la modalità ordinaria di svolgimento delle prestazioni lavorative nelle pubbliche amministrazioni*" e, pertanto, anche in questo Comune di Preci;
2. stabilire, pertanto, che, al di fuori delle prestazioni lavorative connesse alle attività strettamente

funzionali alla gestione dell'emergenza e quindi indifferibili, da rendere necessariamente in presenza giornaliera e sotto individuate, tutte le altre attività dell'Ente siano svolte per la durata del periodo di emergenza mediante lavoro agile (c.d. *smart working*), limitando le presenze negli uffici per lo svolgimento delle attività indifferibili al personale strettamente necessario da un punto di vista numerico, anche facendo ricorso, ove possibile, al criterio della rotazione;

3. doversi individuare come prestazioni indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione sia dell'emergenza epidemiologica che dell'emergenza post sisma 2016, quelle di seguito indicate:
 - a. ricevimento delle dichiarazioni di nascita e di morte;
 - b. servizi cimiteriali, limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
 - c. farmacia comunale;
 - d. manutenzione proprietà comunali;
 - e. manutenzione della rete idrica, fognaria e degli impianti di depurazione (gestiti in concessione da VUS SpA);
 - f. supporto alle attività necessarie nella attuale fase di emergenza sanitaria;
 - g. gestione del personale;
 - h. servizio di protezione civile per le attività da svolgere tramite C.O.C.;
 - i. raccolta e smaltimento dei rifiuti (gestito in concessione da VUS SpA);
 - j. ragioneria;
 - k. protocollo;
 - l. economato e provveditorato; sistemi informativi;
 - m. attività necessarie all'effettuazione dei pagamenti;
 - n. attività necessarie alla conclusione dei procedimenti urgenti;
 - o. attività connesse alla gestione dell'emergenza sismica, necessaria per assicurare la gestione della ricostruzione;
 - p. attività connesse alla gestione urbanistica ed edilizia del territorio;
4. stabilire l'adozione da parte dei dipendenti addetti alle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e a quelle indifferibili da rendere necessariamente in presenza di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute;
5. utilizzare, per le attività per le quali non sia possibile ricorrere alla modalità del lavoro agile, gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e da ultimo elencati nel comma 3 dell'art. 87 del Decreto Legge 18/2020, fermo restando che anche per i dipendenti collocati in lavoro agile resta ferma la possibilità di alternare il lavoro agile con la fruizione delle ferie pregresse o con l'utilizzo di altri istituti di gestione delle assenze, in base alle esigenze e alle necessità dell'Ente;
6. confermare la chiusura al pubblico della sede comunale, mantenendo ferme le modalità di accesso, unicamente previo appuntamento, disposte con la propria precedente ordinanza n. 6 in data 11 marzo 2020;
7. rispettare i termini di scadenza del pagamento di stipendi e indennità, dei pagamenti e dei contributi fissati dalla normativa o dai regolamenti dell'ente, se e in quanto non sospesi o prorogati da disposizioni normative;
8. rispettare i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi fissati dalla normativa o dai regolamenti dell'ente, nonché a rispettare i termini di maturazione del silenzio assenso, in tutti i casi in cui dal mancato rispetto derivino conseguenze negative sul sistema economico o per la tutela

dei cittadini che versano in condizione di indigenza, anche tenendo conto delle segnalazioni dei soggetti interessati;

La validità della presente ordinanza decorre dal giorno di adozione e fino al giorno 4 maggio 2020. Tale data sarà prorogata in presenza di corrispondente proroga disposta da provvedimenti normativi sovraordinati.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio *on line* del Comune di Preci e trasmessa alla Regione Umbria, alla Prefettura - UTG di Perugia e al Comando Stazione Carabinieri di Preci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il Sindaco
Massimo Messi